



# **LO STATUS DI MEMBRO DELL'UE**

# **L'ADESIONE**

## LA PROCEDURA DI ADESIONE

### Art. 49 TUE

«**Ogni Stato europeo** che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali».

## *I criteri di ammissibilità*

- **Geografico:** ogni Stato europeo
- **Rispetto dei valori di cui all'art. 2 TUE** («L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini»)
- **c. d. Criteri di Copenaghen:** "L'appartenenza all'Unione richiede che il paese candidato abbia raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze, l'esistenza di una economia di mercato funzionante nonché la capacità di rispondere alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione. Presuppone anche la capacità dei paesi candidati di assumersi gli obblighi di tale appartenenza, inclusa l'adesione agli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria« (Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Copenaghen, 21-22 giugno 1993)

**Conclusioni della Presidenza - Bruxelles, 14-15 dicembre 2006:**

- «Il ritmo di allargamento deve tenere conto della capacità dell'Unione europea di assorbire nuovi membri».

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, “Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2006-2007, comprendente una relazione speciale sulla capacità dell'Unione europea di accogliere nuovi Stati membri”:**

- La capacità dell'UE di assorbire nuovi membri presuppone: che si mantenga inalterato il ritmo di consolidamento e approfondimento dell'integrazione europea, garantendo l'attuale capacità di funzionamento dell'UE nell'interesse dei cittadini attuali e futuri; che i paesi candidati siano effettivamente pronti a soddisfare gli obblighi connessi all'adesione, cosa che la Commissione valuta sulla base di condizioni estremamente rigorose.
- Possono essere fissati parametri per l'apertura e la chiusura dei capitoli negoziali, su cui ci si baserà per la sospensione e lo riapertura dei negoziati sui singoli capitoli. L'esito dei dialoghi politico ed economico alimenterà direttamente il processo negoziale. Le questioni più delicate, come la riforma giudiziaria e la lotta contro la corruzione, vanno affrontate nelle prime fasi del processo di adesione.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, “Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2009-2010”:**

- “Le questioni bilaterali, tra cui quelle relative alle frontiere, incidono in misura crescente sul processo di allargamento. Tali questioni dovrebbero essere risolte dalle parti in causa e non dovrebbero ostacolare il processo di adesione”.

*Cosa succede se un territorio europeo di uno Stato membro diventa indipendente?*

**I ipotesi: il nuovo Stato proclama la sua indipendenza in accordo con lo Stato membro che ne esercitava la sovranità**

- In base all'art. 49, il nuovo Stato dovrebbe presentare la sua candidatura ufficiale per diventare membro dell'UE

**II ipotesi: il nuovo Stato si autoproclama indipendente**

- **Il nuovo Stato non può aspirare a diventare membro dell'UE, perché in base all'art. 4, par. 2, TUE:**  
“L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro”.

**DURATA DEI TRATTATI  
& RECESSO**

**Art. 53 TUE**

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.



### *Il recesso secondo il diritto internazionale*

L'art. 54, lett. a, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati prevede che l'estinzione di un trattato o il ritiro di una parte possono avere luogo:

- a) in base alle disposizioni del trattato; o
- b) in ogni momento, con il consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.

---

- **lett. a): art. 97 CECA “Il presente Trattato è concluso per la durata di 50 anni dalla data della sua entrata in vigore”.**

### *Precedenti storici di recesso*

- **1962**, indipendenza dell'**Algeria**, che era parte integrante della Repubblica francese e quindi delle allora Comunità europee; è stata l'unico caso in cui un territorio soggetto ai Trattati di Roma è diventato uno Stato indipendente
- **1985**, in seguito all'ottenimento dell'autonomia dalla Danimarca (Stato membro dal 1973), la **Groenlandia** recede dalle Comunità europee. Il recesso è sancito da un trattato che modifica i trattati istitutivi delle Comunità europee (oggi «Protocollo n. 34 concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia», allegato ai trattati istitutivi dell'UE)

## LA PROCEDURA DI RECESSO INTRODotta DAL TRATTATO DI LISBONA

### **Art. 50 TUE**

1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.  
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49.

**Corte di giustizia, *Wightman et al. c. Secretary of State for Exiting the European Union*, C-621/18, sentenza del 10 dicembre 2018**

- «L'articolo 50 TUE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo, ai sensi di detta disposizione, la propria intenzione di recedere dall'Unione europea, **la menzionata disposizione consente a tale Stato membro, fintanto che non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso tra detto Stato membro e l'Unione europea o, in mancanza di siffatto accordo, fino a quando non sia scaduto il termine di due anni previsto al paragrafo 3 del medesimo articolo, eventualmente prorogato in conformità di tale paragrafo, di revocare unilateralmente la notifica, in maniera univoca e incondizionata, mediante comunicazione scritta al Consiglio europeo, dopo che lo Stato membro interessato abbia assunto la decisione di revoca conformemente alle sue norme costituzionali.** La revoca in parola è finalizzata a confermare l'appartenenza dello Stato membro di cui trattasi all'Unione europea in termini immutati per quanto riguarda il suo status di Stato membro e pone fine alla procedura di recesso».

## ***BREXIT***

- 23 giugno 2016, si è svolto nel Regno Unito il referendum con il quale i cittadini britannici hanno deciso se restare o lasciare l'UE. Il risultato ufficiale è stato il seguente: **Remain 48,1% - Leave 51,9%**.
- 29 marzo 2017, il Governo britannico consegna al Presidente del Consiglio europeo la **lettera di notifica del recesso del Regno Unito** ai sensi dell'art. 50 TUE

Il Consiglio europeo ha adottato i seguenti orientamenti per i negoziati il 29 aprile 2017 (prima fase di negoziati) e il 15 dicembre 2017 (seconda fase dei negoziati).

- 25 novembre 2018, il Consiglio europeo ha approvato il **Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community** e la **Political Declaration setting out the Framework for the Future Relationship between the EU and the UK**

**Il Regno Unito non sarà più membro dell'UE a partire dal 29 marzo 2019.**

**RECESSO DEI TERRITORI D'OLTREMARE DEGLI STATI MEMBRI  
QUALIFICATI COME «REGIONI ULTRAPERIFERICHE DELL'UE» OVVERO**

**Art. 355 TFUE (versione originale di Lisbona)**

1. Le disposizioni dei trattati si applicano alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, alla Riunione, a Saint Barthélemy, a Saint Martin, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie, conformemente all'articolo 349.  
(...)

6. Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare una decisione che modifica lo status, nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 1 e 2. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.

***Casi della prassi:***

- Caso dell'isola di Saint Barthélemy:

**Decisione del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010 , che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (2010/718/UE):** dal 1° gennaio 2012 l'isola non è più territorio in cui si applicano i trattati acquisendo lo status di PTOM

## *Si può recedere dall'Eurozona?*

Per parte della dottrina, l'art. 50 non sarebbe un ostacolo giuridico insormontabile all'uscita dall'euro, mantenendo contemporaneamente l'appartenenza all'UE per i seguenti motivi:

- prevedendo la possibilità di recesso dall'Unione, non vieta esplicitamente il recesso solo dall'euro; in effetti, al riguardo, l'articolo semplicemente tace.
- una norma che ammette la possibilità di recedere dall'intero blocco degli obblighi europei potrebbe essere interpretata nel senso di consentire anche la possibilità di recedere da una parte soltanto di questi obblighi: *qui peut le plus peut le moins*.
- la permanenza nell'Unione sia di Stati che ancora non hanno i requisiti per far parte dell'euro sia di Stati che, pur avendone i requisiti, non hanno la volontà politica di aderirvi, dimostra che l'appartenenza all'Unione non è **costituzionalmente** legata all'adesione alla moneta unica. L'art. 140 TFUE disciplina la procedura di accesso all'euro per quegli Stati che ancora non ne sono parti. Il Regno Unito e la Danimarca possono mantenersi fuori dall'area euro indefinitamente (vedi Protocolli 15 e 16).

## **INTERROGAZIONE PARLAMENTARE**

- **29 aprile 2011 - Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione - Articolo 117 del regolamento - Mara Bizzotto (EFD)**

A fronte della possibilità disciplinata dall'Art. 50 del Trattato di Lisbona in tema di Recesso di uno Stato Membro dall'Unione europea, si chiede alla Commissione di rispondere ai seguenti quesiti:

L'uscita dall'Unione europea di uno Stato membro che si avvalga di tale facoltà comporta la contestuale uscita dall'Eurozona?

In base a quali principi giurisprudenziali?

Esistono per lo Stato membro dei costi che si accompagnano all'esercizio di tale facoltà?

- **28 giugno 2011 - Risposta data da Olli Rehn a nome della Commissione**

Uno Stato membro che receda dall'Unione europea non fa più parte dell'area dell'euro. L'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea prevede che le modalità del recesso siano negoziate con lo Stato in questione.

Dal momento che nessuno Stato membro ha mai lasciato l'Unione, non esiste giurisprudenza in materia.

Uno Stato membro dell'area dell'euro che receda dall'UE e reintroduca una valuta nazionale andrebbe molto probabilmente incontro a serissime difficoltà di rifinanziamento sul mercato, correndo così il rischio di sottoporre i propri cittadini a gravi ristrettezze economiche.



**SOSPENSIONE DEI DIRITTI  
DI UNO STATO MEMBRO**

## Art. 7 TUE

### I fase:

- Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un **evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2**. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.
- Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

## **II fase:**

- Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una **violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2**, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.
- Qualora sia stata effettuata tale constatazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di **sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro** in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
- Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.

**Modifica o revoca delle misure:**

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

### *Casi di prassi*

Precedente storico:

- 2000, caso Heider e sanzioni contro il Governo austriaco
- 2012, caso Ungheria – la Commissione ha minacciato l’attivazione dell’art. 7 TUE
- 2017, caso Polonia – la Commissione ha minacciato l’attivazione dell’art. 7 TUE